

## Stato passivo creditori (richiesta, proposta, ammissione) senza nomi per art. 273 c. 3 CCII - 00 SCARAMUZZO Stefano

Tribunale ordinario di Roma - G.D. : Dott. Carmen Bifano - Liquidazione controllata: SCARAMUZZO Stefano (19/2024)  
Liquidatore: Dott. Giuseppe Di Martino

	Massa - Cron Data domanda data formazione SP	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
1	00-00001 16/07/2024	1.758,12	0,00	1.758,12	0,00	0,00	1.758,12	0,00	0,00
				Si ammette con il privilegio richiesto			Si ammette con il privilegio richiesto		
2	00-00002 18/07/2024	0,00	112.986,98	0,00	112.986,98	0,00	0,00	112.986,98	0,00
				Ammesso come da domanda			Si ammette in chirografo come da domanda		
3	00-00003 19/07/2024	1.297,11	322,73	1.297,11	322,73	0,00	1.297,11	322,73	0,00
				Si propone l'ammissione con i privilegi richiesti			Si ammette come da domanda con i privilegi richiesti		
4	00-00004 02/09/2024	31.408,00	0,00	0,00	31.408,00	0,00	0,00	31.408,00	0,00
				<p>La cessione del quinto dello stipendio per il rimborso di un finanziamento erogato al lavoratore integra cessione pro solvendo di un credito futuro con effetto obbligatorio immediato per i contraenti ed effetto reale differito al momento in cui matura il diritto del mutuatario alle retribuzioni.</p> <p>Nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se tempestivamente notificata o accettata dal debitore ceduto, non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e, dunque, non si è ancora verificato l'effetto traslativo della cessione.</p> <p>Ciò stante la società finanziaria non ha più diritto di ottenere il pagamento del credito mediante la rimessa diretta delle somme da parte del datore di lavoro quale cessionario del credito da lavoro, ma può soltanto insinuare il proprio credito per il finanziamento effettuato al passivo fallimentare, per l'intero importo residuo (Cass. 17 gennaio 2012, n. 551; Cass. 31 agosto 2005, n. 17590).</p> <p>Applicando il principio anche alla liquidazione controllata, essendo inopponibile alla procedura la cessione del credito da lavoro, la società finanziaria può solo azionare il credito per il prestito effettuato, che ha natura chirografaria, per il residuo alla data di apertura della procedura.</p> <p>Può per contro richiedere il privilegiato per i crediti ceduti e diventati esigibili prima del fallimento e non pagati (ossia il quinto delle mensilità maturate prima del fallimento e non versate alla finanziaria).</p> <p>Il credito richiesto pertanto, non essendo relativo a quote scadute e</p>			Si ammette in chirografo		

## Stato passivo creditori (richiesta, proposta, ammissione) senza nomi per art. 273 c. 3 CCII - 00 SCARAMUZZO Stefano

Tribunale ordinario di Roma - G.D. : Dott. Carmen Bifano - Liquidazione controllata: SCARAMUZZO Stefano (19/2024)  
 Liquidatore: Dott. Giuseppe Di Martino

	Massa - Cron Data domanda data formazione SP	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
				non pagate prima dell'apertura della procedura, non può essere assistito dal privilegio richiesto e va ammesso in chirografo.					
5	00-00005 08/07/2024	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
				<p>In ordine alla richiesta di ammissione al passivo presentata dall'Organismo di Composizione della Crisi per i compensi allo stesso spettanti, riconosciuta la pre-deducibilità dei crediti vantati a tale titolo, va evidenziato che, dalla lettura del documento denominato "Preventivo" – pur non datato e sottoscritto solo dal referente dell'organismo di composizione della crisi – emerge la volontà di entrambe le parti di applicare, nella determinazione del compenso, le disposizioni contenute dell'art. 16 del DM 202/14.</p> <p>In particolare e nelle premesse viene riportato:                      "...                      7. A tal fine è stato elaborato un preventivo che, comunque, fa riferimento per la determinazione del compenso ai parametri articoli 16 e 17 del d.m. n.202/2014;                      8. Il preventivo liquidato, come specificato al punto 7, è stato calcolato secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivo di euro 18.000,00 ed un passivo di euro 151.838,94;</li> <li>• il rimborso forfettario delle spese generali del 15%.</li> <li>• Oltre IVA.</li> </ul> <p>Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:                      Articolo 1. Ai sensi dell'art.16 comma 5 DM 202/2014 - considerato che l'ammontare dell'attivo risulta inferiore ad euro 20.000,00 - il compenso dell'Organismo è pari ad euro 6.100,00 (IVA compresa) già defalcato dell'importo di euro 244,00 (IVA compresa) quale spese per apertura pratica.</p> <p>Il debitore si impegna a corrispondere all'OCC il compenso determinato nel presente preventivo secondo le seguenti scadenze ed entità:</p> <p>1) 40% pari ad euro 2.440,00. Il suddetto importo viene così dilazionato:                      ...                      2) 60% pari ad euro 3.660,00. Tale compenso non sarà pagato dal debitore ma è considerato tra le spese in pre-deduzione nel piano/proposta."</p> <p>Ora il comma 5 dell'art. 16 richiamato fissa un limite massimo al compenso erogabile all'OCC disponendo che" L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a</p>			Credito escluso per le motivazioni indicate.		

## Stato passivo creditori (richiesta, proposta, ammissione) senza nomi per art. 273 c. 3 CCII - 00 SCARAMUZZO Stefano

Tribunale ordinario di Roma - G.D. : Dott. Carmen Bifano - Liquidazione controllata: SCARAMUZZO Stefano (19/2024)  
Liquidatore: Dott. Giuseppe Di Martino

	Massa - Cron Data domanda data formazione SP	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
				<p>1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore."</p> <p>La circostanza poi che la stessa norma aggiunga "Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000." fissa il limite minimo del tetto massimo ad Euro 2.000,00, somma pari all'importo massimo erogabile in caso di procedure con passivo inferiore al milione ed attribuzione ai soci dell'importo di Euro 20.000.</p> <p>La determinazione del compenso in Euro 6.100,00 come indicato nel documento appare quindi errata perché di gran lunga eccedente il tetto massimo fissato dal comma 5 dell'art. 16.</p> <p>Peraltro anche l'applicazione delle modalità di determinazione del compenso contenute nel comma 1 dell'art. 16 del dm 202/2014 - anch'esse soggette al limite fissato dal comma 5 e che rimandano alle regole di determinazione del compenso per il Curatore Fallimentare con l'applicazione di una riduzione variabile dal 15% al 40% - portano alla quantificazione di un importo ben inferiore a quello indicato.</p> <p>Infatti con l'applicazione della norma richiamata e con la riduzione media del 27,5%, per un attivo di Euro 18.000,00 ed un passivo di Euro 151.838,94 come indicato nel documento, la quantificazione del compenso - comprensiva di maggiorazione forfettaria per spese del 15% - oscillerebbe tra un minimo di Euro 1.935,23 ed un massimo di Euro 2.978,51.</p> <p>Si ritiene quindi corretta la determinazione del compenso, comprensivo della maggiorazione del 15%, nella misura pari al limite massimo di Euro 2.000,00 previsto dal comma 5 dell'art. 16 da maggiorare dell'Iva al 22% e, quindi, per un totale di Euro 2.440,00. Atteso poi che l'istante ha dichiarato di aver già ricevuto tale importo a titolo di acconto, nessun altro importo a suo favore può essere ammesso al passivo della procedura.</p>					

		RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
<b>Tot. cron:</b>	<b>Totale somme</b>	<b>38.123,23</b>	<b>113.309,71</b>	<b>3.055,23</b>	<b>144.717,71</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.055,23</b>	<b>144.717,71</b>	<b>3.660,00</b>
<b>5</b>									